

PARTE GENERALE

Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01

Fondazione Casa di Riposo Andrea Fiorini Onlus

Elenco delle revisioni della Parte Generale

Rev.	Data	Descrizione
00	Giugno 2013	Prima emissione
01	Agosto 2015	Seconda emissione
02	Agosto 2016	Terza emissione
03	Settembre 2017	Quarta emissione
04	Novembre 2018	Quinta emissione
05	Giugno 2021	Sesta emissione

Firma per approvazione

INDICE:

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	5
1.1 La responsabilità penale-amministrativa delle persone giuridiche.....	5
1.2 Le fattispecie di reato: excursus normativo del Decreto.....	5
1.3 Le sanzioni applicabili all'Ente.....	10
1.4 Criteri di imputazione della responsabilità in capo all'ente.....	11
1.5 Il presupposto di esclusione della responsabilità dell'ente: l'adozione e l'effettiva implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	13
2. LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO NELL'ELABORAZIONE DEI MODELLI.....	14
2.1 Linee Guida delle associazioni di categoria.....	14
2.2 D.G.R. 3540 del 30 maggio 2012.....	14
3. IL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DELLA FONDAZIONE.....	15
3.1 Descrizione Ente.....	15
3.2 Obiettivi e finalità del Modello.....	16
3.3 Destinatari del Modello e del Codice Etico.....	16
3.4 La costruzione del modello.....	18
3.5 Struttura del modello.....	18
3.6 Modifiche del Modello.....	19
4. SISTEMA DISCIPLINARE.....	20
5. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21
5.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.....	21
5.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	21
5.3 Attività di reporting dell'OdV verso il vertice aziendale e l'ATS.....	22
5.4 Gli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	22
5.5 Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza.....	24
5.6 Whistleblowing.....	24
6. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO 231/01.....	26
6.1 Informazione e formazione.....	26
7. RISULTATO FASE DI "RISK ASSESSMENT".....	27

TERMINI E DEFINIZIONI

CdA: acronimo di “Consiglio di Amministrazione”.

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nonché i Contratti Integrativi Aziendali.

Codice Etico: documento ufficiale dell’ente che contiene l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’ente nei confronti dei portatori di interesse.

D. Lgs. 231/2001 o Decreto: Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” e successive modifiche ed integrazioni.

Destinatari: tutti coloro che sono tenuti alla conoscenza e rispetto del Modello di Organizzazione e Controllo.

Dipendenti: i soggetti che svolgono in favore dell’ente una prestazione lavorativa, alle dipendenze e sotto la direzione dell’ente con contratto a tempo indeterminato o determinato. I lavoratori con contratto di collaborazione autonoma, con contratto a progetto, gli interinali e gli stagisti sono equiparati ai Dipendenti per ciò che riguarda l’osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001.

Ente: si intende la Fondazione Casa di Riposo Andrea Fiorini - Onlus.

Fornitori: i soggetti che forniscono alla Fondazione beni e/o servizi in virtù di accordi commerciali e/o contratti.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o Modello: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo aziendale secondo in requisiti del Decreto Legislativo 231/2001.

OdV: acronimo di Organismo di Vigilanza. Si intende l’organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché del relativo aggiornamento.

Sistema Disciplinare: il documento, parte del Modello Organizzativo, che disciplina le sanzioni irrogabili ai destinatari del Modello per inosservanza delle disposizioni previste.

Soggetti Apicali o Apicali: soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso.

Soggetti Subordinati o Subordinati: soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale.

Stakeholders o Portatori di Interesse: soggetti portatori di interesse nei confronti dell’ente, siano essi interni od esterni alla sfera aziendale.

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 La responsabilità penale-amministrativa delle persone giuridiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” – emanato in esecuzione della delega di cui all’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 - ha introdotto nel sistema normativo italiano il concetto di responsabilità penale per le persone giuridiche, adeguando la normativa interna ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia aveva già da tempo aderito.

Il citato Decreto ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità diretta delle persone giuridiche, società, associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito Enti), per alcuni reati o illeciti amministrativi, commessi **nell’interesse o a vantaggio** dell’Ente da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti Soggetti Apicali);
- persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti Soggetti Subordinati).

Tale responsabilità, denominata amministrativa dal Legislatore, ma caratterizzata dall’esistenza di profili di rilievo penale a carico degli enti, si affianca alla responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato.

La nuova responsabilità amministrativa introdotta dal Decreto mira innanzitutto a colpire il patrimonio dell’Ente che abbiano tratto vantaggio dalla commissione di alcune individuate fattispecie criminose. E’ quindi prevista, in tutti i casi, l’applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a seconda delle gravità del reato e della capacità patrimoniale dell’Ente, onde garantirne la reale afflittività. Per le ipotesi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l’Ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati considerati. Il sistema prevede, inoltre, l’istituzione di un organismo di controllo interno alla società (OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli, nonché di curarne l’aggiornamento.

1.2 Le fattispecie di reato: excursus normativo del Decreto

Il legislatore, nel disegnare il sistema di responsabilità, non ha fornito una completa attuazione alle indicazioni contenute nella legge delega (**legge n. 300/2000**). Delle quattro categorie di reati indicate nella legge delega, il Governo ha inizialmente focalizzato la propria attenzione sui rapporti degli enti con le PA, identificando le responsabilità degli enti nelle fattispecie delittuose in materia di:

- indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno allo Stato o di altro ente pubblico (**articolo 24**);
- corruzione e concussione in tutte le sue forme ed aggravanti (**articolo 25**).

Successivamente il legislatore è intervenuto a più riprese per rafforzare la normativa nazionale ed adeguarla alle convenzioni internazionali, attraverso i seguenti interventi normativi:

- **L. 23 novembre 2001, n. 4092**: ha aggiunto al Decreto l'articolo **25 bis** relativo ai reati di falso in moneta, carte di credito e valori bollati.
- **D.Lgs 61/2002**: con l'inserimento dell'art. **25 ter** ha esteso la responsabilità della società ai reati societari commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza qualora il fatto non si fosse realizzato se essi (soggetti apicali) avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica. L'art. 25 ter disciplina, in particolare, reati di falsità nelle comunicazioni sociali, falso in prospetto, impedito controllo, illecite operazioni sul capitale, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, indebita influenza sull'assemblea.
- **L. 14 gennaio 2003 n.7**, "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999*": con l'art. **25 quater** ha introdotto i reati relativi al terrorismo e all'eversione dell'ordine democratico.
- **L. 11 agosto 2003, n. 228**: ha introdotto all'art. **25 quinquies** i reati relativi alla tratta delle persone.
- **L. 62/2005**: ha ampliato la sfera di responsabilità delle società anche ai casi di reati di manipolazione del mercato e di insider trading (art. **25 sexies**);
- **L. 16 marzo 2006, n. 146**, "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*": ha esteso all'art. 10 la responsabilità amministrativa della società anche per i reati di associazione per delinquere, associazione per delinquere finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, associazione di tipo mafioso, favoreggiamento personale, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed in materia di immigrazione clandestina;
- **L. 3 agosto 2007, n. 123**: con l'art. 9 ha aggiunto al Decreto 231/2001 l'art. **25 septies** che prevede la responsabilità amministrativa della società per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro;
- **D.Lgs 231/2007**: ha introdotto nella disciplina del Decreto 231/2001 la direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di

riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e la direttiva 2006/70/CE, che ne reca misure di esecuzione con l'art. **25 octies**, che prevede la responsabilità delle società per i reati di ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale;

- **Legge del 18 marzo 2008 n. 48, art. 7:** ha introdotto l'art. **24 bis** al Decreto 231/2001 "*Delitti Informatici e trattamento illecito dei dati*" in ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica;
- **L. 15 luglio 2009, n.94:** ha introdotto l'art. **24 ter** relativo ai "*Delitti di criminalità organizzata*";
- **L. 23 luglio 2009, n. 99:** ha introdotto l'art. **25 bis 1** "*Delitti contro l'industria e il commercio*" e l'art. **25 novies** "*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*";
- **L. 3 agosto 2009, n. 116,** "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*": con l'art. 4 ha introdotto nel Decreto 231/2001 l'art. **25 decies** "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*";
- **D. Lgs. 121/2011:**, ha introdotto nel Decreto 231/2001 l'art. **25 undecies** "*Reati ambientali*" estendendo la responsabilità amministrativa delle società anche ai reati ambientali introdotti nel codice penale (art. 727 bis, 733 bis c.p.) e previsti dalla normativa di settore (D. Lgs 152/2006., L. 7 febbraio 1992 n. 150, L. 28 dicembre 1993 n.549, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202). Il D.Lgs. 121/2011 ha inoltre modificato il Decreto 231/2001 inserendo l'art. **25 decies** "*Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*" andando a risolvere un problema di sovrapposizione di reati e mantenendo all'art. 25 novies i soli reati di violazione del diritto di autore.
- **D. Lgs. 109/2012,** recante norme in attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; ha introdotto l'art. 25 duodecies "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*".
- **Legge anticorruzione n. 190 del 2012** ha introdotto nel novero dei reati previsti dal Decreto 231/2001 i reati di *corruzione tra privati* (art.25-ter D.Lgs 231/01) e l'*induzione indebita a dare o promettere utilità* (art.25 D.Lgs 231/01).
- **Legge del 15/12/2014 n. 186** ha introdotto il reato di autoriciclaggio nel novero dei reati previsti dal D.Lgs 231/01, modificando l'articolo 25 octies del decreto stesso.

- **Legge 27 maggio 2015, n. 69** “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, che ha in parte modificato il reato di false comunicazioni sociali (art. 25 ter del D.Lgs 231/01)
- **Legge 22 maggio 2015 n.68** recante “*Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente*” ha ampliato le fattispecie di reato previste per delitti contro l’ambiente, andando a modificare l’art. 25 undecies del D.Lgs 231/01.
- È stato introdotto il 18/10/2016 nel novero dei reati presupposto ai fini 231 il reato di «**Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**» all’interno dell’art 25- quinquies relativo ai Delitti contro la personalità individuale.
- Il 30 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 38/2017 che attua la Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo, relativa alla lotta contro la **corruzione nel settore privato**. Tale intervento normativo ha apportato le seguenti e rilevanti novità: modifica del reato di corruzione tra privati di cui all’art 2635 c.c., introduzione del nuovo reato di istigazione alla corruzione previsto dall’art. 2635 bis c.c., inasprimento del trattamento sanzionatorio delle persone giuridiche previsto dal D.lgs. 231/2001 per il reato di corruzione tra privati e introduzione dell’istigazione alla corruzione quale nuovo reato presupposto.
- **Legge n. 161 del 17/10/2017** ha modificato l’art. 25 *duodecies* del D.lgs 231/2001 relativo all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- **Legge n. 167 del 20/11/2017** (Legge Europea 2017) ha inserito il nuovo art. 25 *terdecies* del D.lgs 231/2001 in materia di “Razzismo e xenofobia”.
- **Legge 30/11/2017 n. 179** (Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato), entrata in vigore il 29/12/2017, ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. 231/01.
- **D. Lgs. 21/2018** (entrato in vigore il 6 aprile 2018) ha soppresso l’articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell’articolo 25-*terdecies* del Decreto 231, “*Razzismo e xenofobia*”) e l’articolo 260 del D.Lgs. 152/2006 (richiamato nell’articolo 25-*undecies*, “*Reati ambientali*”), le cui fattispecie di reato vengono ora disciplinate all’interno del Codice Penale con i nuovi articoli 604-*bis* (“*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*”) e 452-*quaterdecies* (“*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*”).
- **Legge 9/1/2019 n. 3** recante il titolo “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, che all’art 25 comma 1 del D.Lgs. 231, insieme ai delitti di corruzione per l’esercizio delle funzioni e di istigazione alla corruzione per l’esercizio delle funzioni, ha introdotto il reato di traffico di influenze illecite, ex art. 346 bis del Codice Penale.

- **Legge 39/2019**, di attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive del 18 settembre 2014, ha inserito il nuovo art. 25 *quaterdecies* (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).
- **L'art. 1 del D.L. 105 del 21/09/2019** (e successiva Legge di conversione n. 133 del 18/11/2019) ha modificato l'art. 24-bis del D.Lgs. 231/01 in materia di reati informatici e trattamento illecito di dati.
- **DL n. 124 del 26/10/2019** (convertito con modificazioni dalla L. n. 157 del 19/12/2019) ha introdotto il nuovo art 25-*quinqüesdecies*, che contempla i seguenti reati tributari: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; dichiarazione infedele; omessa dichiarazione; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; occultamento o distruzione di documenti contabili; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte; casi particolari di confisca.
- **D.Lgs. 75/2020**, entrato in vigore il 30 luglio 2020, estende nuovamente il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente, richiamando fattispecie di diritto penale tributario (nuovo art. 25-*quinqüesdecies* comma 1-bis), ampliando il novero dei reati in danno alla PA (nuovo art. 24) e prevedendo la responsabilità degli enti per i reati di contrabbando (nuovo art. 25-*sexiesdecies*).

1.3 Le sanzioni applicabili all'Ente

Per quanto concerne le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa dipendente da reato, il Decreto 231/01 ne individua una serie articolata.

In sintesi, esse sono così riassumibili:

- **sanzioni pecuniarie (artt. da 10 a 12);**
- **sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17);**
- **confisca (art. 19);**
- **pubblicazione della sentenza (art. 18).**

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

Le **sanzioni pecuniarie** trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto 231/01 e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice determina il numero delle quote sulla base degli indici individuati dal I comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente coinvolto.

Le **sanzioni interdittive**, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto 231/01, che possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggiore gravità, sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso:
 - da un soggetto apicale,
 - da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative,
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente applicate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso), abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato, e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando Modelli organizzativi di gestione e controllo idonei a prevenire la commissione di nuovi reati. In questi casi si applica la sola pena pecuniaria.

La **confisca** del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19). Non investe tuttavia quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato.

La **pubblicazione della sentenza** di condanna è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

Per completezza, infine, deve osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, a mente del Decreto 231/01 disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

1.4 Criteri di imputazione della responsabilità in capo all'ente.

I presupposti oggettivi per l'applicazione della disciplina di cui al D.lgs 231/2001 si evincono dall'art. 5 del medesimo Decreto e sono i seguenti:

- commissione da parte dei soggetti apicali o subordinati di uno dei reati previsti dalla normativa di cui si tratta;
- il fatto costituente reato sia stato commesso in tutto o anche solo in parte, nell'**interesse o a vantaggio** dell'ente.

Il concetto di **interesse** è strettamente connesso ad un concetto di finalizzazione del reato: affinché sussista responsabilità in capo all'ente, è sufficiente che il reato sia stato compiuto con l'intenzione di far acquisire all'ente una utilità economica; senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita.

Il termine **vantaggio**, invece, fa riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economica, da parte dell'ente, a prescindere dalle intenzioni che hanno spinto l'agente al compimento del reato.

Pertanto, accertato il compimento di uno dei reati sopra elencati, da parte dei soggetti funzionalmente collegati all'ente, per la sussistenza della responsabilità in capo allo stesso sarà sufficiente che gli agenti abbiano commesso il fatto per favorire in termini economici l'ente medesimo; e ciò anche se da una verifica *ex post* si accerta che tale utilità non è stata conseguita.

Se poi, ed in alternativa, a prescindere dalle intenzioni che hanno mosso la condotta dell'agente, l'ente ha conseguito un effettivo vantaggio economico, l'ente è chiamato a rispondere per il fatto compiuto dall'agente.

Ai fini della responsabilità dell'ente non è però sufficiente che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano **oggettivo**, nei termini sopra delineati; è necessario che il reato costituisca espressione della politica aziendale o quanto meno che esso derivi da una "**colpa di organizzazione**". Ne consegue che, se all'ente non è imputabile alcuna "colpa", esso non soggiace alle sanzioni previste dal d.lgs 231/2001.

La normativa dispone che la "**colpa dell'organizzazione**", e di conseguenza la responsabilità dell'ente, è esclusa se prima della commissione del reato l'ente ha adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

A riguardo bisogna distinguere due ipotesi:

I. Per i reati commessi da soggetti in posizione "apicale", il D.lgs. 231/01 introduce una sorta di presunzione relativa di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra:

- che «l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»;
- che «il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»;
- che «le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e di gestione»;
- che «non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

2. Se il reato è stato commesso da soggetti in posizione "subordinata", l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

In questa ipotesi, il D.lgs. 231/01 riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre «se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

1.5 Il presupposto di esclusione della responsabilità dell'ente: l'adozione e l'effettiva implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In presenza di reati commessi dai soggetti apicali o subordinati, compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente al quale questi soggetti sono funzionalmente collegati, gli artt. 6 e 7 del D.lgs 231/2001 dispongono che la responsabilità dell'ente non sussiste laddove questi abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto Modelli organizzativi idonei a prevenire reati della medesima specie di quelli che si sono verificati.

Ferma l'adozione del Modello, la normativa in esame prevede altresì che:

- l'ente abbia provveduto all'istituzione di un Organismo di controllo interno con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- l'Organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione ed all'osservanza del modello;
- l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente il Modello.

La semplice adozione del Modello da parte dell'organo dirigente non è, tuttavia, misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Un Modello è efficace se soddisfa le seguenti esigenze (art. 6 comma 2 del Decreto):

- individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- definisce le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli.

Un Modello è effettivo se prevede (art. 7 comma 4 del Decreto):

- una verifica periodica e l'eventuale possibilità di modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

2. LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO NELL'ELABORAZIONE DEI MODELLI

2.1 Linee Guida delle associazioni di categoria

In forza a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del Decreto 231/01, i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli enti, comunicati al Ministero di Giustizia.

Il presente modello nello specifico è redatto in conformità alle Linee guida di Confcooperative e di Confindustria, approvate dal Ministero di Grazia e Giustizia nel giugno 2004, poi aggiornate nel marzo 2008 e successivamente nel marzo 2014, in quanto valutate efficaci per l'applicazione, pur in considerazione della specifica attività della Fondazione.

Dette Linee Guida suggeriscono, tra l'altro: l'individuazione delle aree di rischio, onde verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli illeciti di cui al Decreto; la predisposizione di un idoneo sistema di controllo atto a prevenire i rischi attraverso l'adozione di specifici protocolli.

A tale proposito, le componenti di maggior rilievo del sistema di controllo suggerito da Confindustria sono: codice etico; sistema organizzativo; procedure (manuali ed informatiche); poteri autorizzativi e di firma; sistemi di controllo di gestione; comunicazione al personale e sua formazione.

Sono state altresì tenute in considerazione le indicazioni contenute nelle "Linee guida per la formazione e gestione dei Modelli Organizzativi e degli Organi di controllo delle strutture socio-sanitarie e di servizio sociale di diritto privato" redatte da UNEBA, nonché nelle "Linee Guida per l'adozione del modello organizzativo e gestionale" della Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.).

2.2 D.G.R. 3540 del 30 maggio 2012

Il Modello è conforme inoltre alle disposizioni contenute nella D.G.R. 3540 del 30 maggio 2012 della Regione Lombardia "determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta socio-sanitaria e di razionalizzazione del sistema di vigilanza e controllo".

3. IL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DELLA FONDAZIONE

3.1 Descrizione Ente

La casa di riposo per anziani ed invalidi “Andrea Fiorini-Onlus” deriva la propria origine dalla volontà della signora Luigia Fiorini vedova Merici, che, con testamento olografo 25 novembre 1940, al fine di perpetuare la memoria del padre Andrea Fiorini, lasciò le sue sostanze al vescovo pro tempore di Brescia affinché venisse istituito in Molinetto di Mazzano un ricovero per anziani e invalidi.

La casa di riposo accolse i primi ospiti, nel novembre 1946, nell’ampia cascina della “Bazzarda”. Nel 1968 si fissò la composizione del consiglio di Amministrazione in cinque membri: il Presidente, indicato per disposizione testamentaria nel Parroco pro-tempore della parrocchia di Molinetto; due membri nominati dal Vescovo pro-tempore di Brescia; due membri nominali dal Consiglio Comunale di Mazzano.

Divenuta IPAB, per effetto di legge, è stata poi depubblicizzata nel 1991 con delibera della Giunta Regionale della Lombardia ed attualmente è una Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Brescia.

Il 1998 ha segnato una ulteriore tappa del percorso di inquadramento giuridico dell’ente: è stato infatti riformulato lo statuto per renderlo idoneo a recepire la normativa in materia di ONLUS-Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

Ad oggi la struttura eroga i seguenti servizi:

- *Residenza Socio Assistenziale per 70 posti letto*
- *Centro Diurno Integrato per 30 posti letto*
- *Numero 7 Minialloggi protetti*
- *Punto Prelievi ematici tramite convenzione con Azienda Ospedaliera di Desenzano aperto al pubblico*
- *Fisioterapia per utenti interni e per il pubblico*
- *RSA aperta*

Le prestazioni erogate sono prevalentemente di tipo assistenziale-sanitario e vengono rivolte agli ospiti nel rigoroso rispetto dell’individuo considerato quale persona nella sua unicità e nel rispetto della privacy.

Il sistema di governo dell’ente stabilisce con chiarezza e formalismo le aree di delega e responsabilità in capo al Consiglio di Amministrazione, al Presidente e al Direttore Generale.

La struttura organizzativa aziendale pone in evidenza le figure apicali cioè le funzioni che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell’ente (in allegato al presente Modello).

L’organigramma aziendale, gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali sono definite chiaramente e precisamente mediante appositi conferimenti di incarico o comunicazioni organizzative, rese disponibili a tutti i dipendenti.

Le procedure che regolamentano lo svolgimento delle attività aziendali sono formalizzate e periodicamente soggette a verifica ed aggiornamento.

Le procedure relative alla gestione delle risorse e dei flussi finanziari sottostanno a processi di autorizzazione formalizzati e sono periodicamente sottoposte ad attività di verifica.

In tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Fondazione è dotata di una struttura organizzativa conforme alla normativa vigente (D.Lgs 81/2008) in ottica di eliminare, ridurre e gestire i rischi dei lavoratori; lo stesso dicasi per gli adempimenti e le nomine relative alla gestione della privacy e sicurezza dei dati.

L'Ente è inoltre volontariamente soggetto a controllo legale dei conti da parte del revisore legale nominato dal CdA.

3.2 Obiettivi e finalità del Modello

L'ente con l'introduzione del Modello di gestione, organizzazione e controllo intende perseguire i seguenti obiettivi:

- **liceità**, intesa nei termini della garanzia dell'esercizio delle attività proprie dell'ente nel rispetto di Norme, Leggi e Regolamenti;
- **etica**, quale elemento cardine di buon governo e di corretto assolvimento degli obiettivi degli enti, anche in relazione al proprio ruolo sociale;
- **trasparenza**, relativa alla piena e corretta circolazione delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo degli enti, sia fra questi ultimi e gli interlocutori esterni;
- **efficacia dell'azione**, tanto più garantita se norme, regolamenti e leggi vengono seguiti e rispettati nell'interesse delle policy regionali.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione con l'adozione del Modello 231/01 si pone l'obiettivo di dotare l'ente di un complesso di principi di comportamento e di protocolli ad integrazione degli strumenti organizzativi e di controllo interni che risponda alle finalità e alle prescrizioni del D.lgs.231. La finalità del Modello è quella di attuare un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, in totale sintonia con il concetto di elusione fraudolenta del modello previsto dall'art. 6 del Decreto 231.

In particolare, mediante l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato il Modello si propone le finalità di:

- diffondere la necessaria consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'ente di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello, in un illecito sanzionabile, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'ente;
- sottolineare che, tali forme di comportamento illecito, sono sistematicamente condannate dall'ente, in quanto sono contrarie ai principi etico - sociali cui si attiene, oltre che alle disposizioni di legge;
- informare tutti gli interessati che la violazione delle prescrizioni contenute nel modello e relativi allegati comporterà l'applicazione di sanzioni, ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- consentire all'ente, grazie ad una costante azione di monitoraggio sui "processi e attività a rischio di reato", di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi indicati nel presente documento, sono:

- la mappatura delle attività a rischio compiute all'interno della Fondazione “Andrea Fiorini-Onlus”, ossia quelle attività nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- l’istituzione di appositi presidi “preventivi”, specifici per le macro categorie di attività e dei rischi connessi, volti a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate nel decreto (controlli ex ante);
- l’applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- la definizione di poteri coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica e la documentazione di ogni operazione rilevante;
- l’attribuzione all’OdV di specifici compiti di vigilanza sull’efficacia e corretto funzionamento del Modello;
- la messa a disposizione dell’OdV di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli
- la comunicazione all’OdV delle informazioni rilevanti;
- la verifica *ex post* dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell’attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

3.3 Destinatari del Modello e del Codice Etico

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettate da:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore dei Conti;
- i lavoratori dipendenti e figure ad essi assimilate (collaboratori con contratto di co.co.pro., stagisti);
- i volontari;
- il personale di enti appaltatori di servizi all’interno della struttura;
- i consulenti ed i fornitori che possono essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
- i “terzi” -anche vincolati da un solo contratto temporaneo o per singola attività -nonché da quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici della Fondazione, nell’ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

Le previsioni del MOG non possono contemplare ogni possibile comportamento o situazione concreta, ma sanciscono valori e pongono criteri la cui osservanza ed attuazione è affidata ai singoli destinatari.

Altri fornitori e/o consulenti che non rientrano nelle categorie previste dall’art.5 del Decreto 231/01, non sono soggetti ad alcuna attività di vigilanza da parte dell’ente che di conseguenza, non può essere ritenuto responsabile per i comportamenti illeciti tenuti da tali soggetti.

Tuttavia poiché astrattamente è possibile che si configuri una coincidenza di interessi nella commissione dei reati da parte di questi soggetti per uno o più reati previsti nel Decreto 231/01, l’ente vincola gli stessi al rispetto di specifiche prescrizioni del Codice Etico.

3.4 La costruzione del modello

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida sopra citate.

Si descrivono qui di seguito, brevemente, le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

1° Fase: Mappatura delle attività e identificazione dei profili di rischio

L'identificazione delle attività svolte e dei profili di rischio della Fondazione è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (Statuto della Fondazione, visura camerale, Codice Etico, Carta dei Servizi della RSA e del CDI, Documento Programmatico sulla Sicurezza, Documento di Valutazione dei Rischi, protocolli esistenti, sistema di deleghe e procure, organigramma, ecc.), cui sono seguite una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura, mirate all'individuazione e comprensione dei Processi Sensibili e dei sistemi e procedure di controllo già adottati in relazione ai medesimi.

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità vi sia la potenziale possibilità di commettere i Reati.

A seguito dei predetti incontri è stato, quindi, redatto un documento riepilogativo dei profili di rischio rilevati, rispetto alle aree di attività analizzate. Per ogni area di rischio si sono evidenziati i presidi di controllo attualmente esistenti, onde individuare le azioni di miglioramento da implementare.

2° Fase: Delineazione del Modello

Sulla base dei "Processi Sensibili" individuati, delle procedure e controlli già adottati, nonché delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 231/01.

3.5 Struttura del modello

Il presente Modello si compone di due sezioni:

- **Parte generale** volta ad illustrare i contenuti del Decreto, nonché la funzione ed i principi generali del Modello;

- **Parti speciali**, finalizzate al presidio delle attività a rischio di seguito individuate:

- 1* Gestione dei rapporti con la PA (accreditamento, autorizzazioni, negoziazioni con ATS, gestione dei finanziamenti pubblici, attività ispettive, ecc.);
- 2* Gestione degli Ospiti (ammissione, dimissioni, gestione delle cartelle cliniche, rendicontazione, ecc.);
- 3* Selezione, assunzione, gestione del personale e dei rimborsi spese;
- 4* Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- 5* Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze);
- 6* Gestione della farmacia (farmaci scaduti e sostanze stupefacenti);
- 7* Gestione dei flussi finanziari;
- 8* Gestione delle donazioni da terzi, anche privati;
- 9* Gestione della contabilità e dei rapporti con gli organi sociali;
- 10* Gestione della sicurezza informatica, acquisto ed utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore;

- 11* Gestione del sistema di prevenzione e protezione;
- 12* Gestione delle attività ad impatto ambientale, compresa l'attività di cucina.

Le Parti Speciali del presente Modello sono:

- **Parte Speciale A:** reati contro la pubblica amministrazione ed il suo patrimonio, delitti di criminalità organizzata, delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- **Parte Speciale B:** delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- **Parte Speciale C:** reati societari e tributari;
- **Parte Speciale D:** delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e reati ambientali;
- **Parte Speciale E:** delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare.

Ai fini della prevenzione dei reati non espressamente richiamati nelle predette Parti Speciali, si considerano validi ed adeguati i principi, le disposizioni e le regole comportamentali di cui al Codice Etico della Fondazione, nonché i presidi complessivamente contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della stessa.

Costituiscono, poi, parte integrante del Modello i seguenti documenti:

- A. Codice Etico
- B. Sistema disciplinare
- C. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
- D. Valutazione dei rischi di commissione dei reati in riferimento al D.lgs. 231/01
- E. Organigramma Ente (Allegato Governance)
- F. Mappa delle figure Apicali (Allegato Governance)
- G. Protocolli

3.6 Modifiche del modello

Il presente documento deve essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando siano sopravvenute:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- modifiche significative nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Fondazione.

Nel caso in cui si rendano necessarie modifiche di natura esclusivamente formale, il CdA può delegare un proprio componente a compiere i predetti aggiornamenti. In ogni caso, tali variazioni formali dovranno essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella prima riunione utile.

L'Organismo di Vigilanza segnala, in forma scritta o tramite incontro periodico, al Consiglio di Amministrazione eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a opera delle Direzioni/funzioni interessate.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.

4. SISTEMA DISCIPLINARE

Per garantire l'effettiva applicazione del sistema normativo di cui al Decreto 231/2001 nonché l'applicazione del Modello Organizzativo adottato, assume particolare importanza l'adozione di un adeguato Sistema Disciplinare volto a punire i comportamenti contrari alle normative e agli obiettivi stabiliti.

E' evidente che le violazioni delle norme e delle prescrizioni contenute nel Modello costituiscano una grave compromissione del rapporto di fiducia instaurato tra l'ente e il Dipendente/Dirigente/Collaboratore e debbano essere perseguite sul profilo disciplinare a prescindere dal fatto che tale comportamento costituisca e sia autonomamente perseguito quale reato.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

L'inosservanza delle regole potrà condurre all'applicazione di sanzioni disciplinari, valutate caso per caso, e graduate a seconda della gravità della violazione. Qualsiasi provvedimento disciplinare dovrà, in ogni caso, rispettare le previsioni dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, nonché le procedure e le garanzie previste dalle norme di legge e di contratto regolanti il rapporto di lavoro (CCNL).

La parte del Modello comprendente il Codice Etico e il Sistema Disciplinare, è messa a conoscenza di tutti i dipendenti mediante affissione in bacheca e pubblicazione sul sito internet della Fondazione.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Gli articoli 6 e 7 del Decreto 231 prevedono che un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, abbia il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sul suo aggiornamento in virtù delle mutate condizioni generali e gestionali dell'ente medesimo.

In conformità alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto 231/01/2001, l'Organismo di Vigilanza (di seguito "Odv") deve essere dotato di:

- **autonomia e indipendenza:** i soggetti nominati nell'Odv non devono svolgere attività di gestione o incarichi di natura operativa all'interno dell'ente tali da generare conflitti di interesse che possano pregiudicare la possibilità di corretto svolgimento della funzione di componente dell'OdV. All'Odv sarà inoltre garantita un'indipendenza gerarchica. E' prevista un'attività di reporting dall'Odv al Cda; è compito dell'OdV organizzare e strutturare tale informativa;
- **professionalità:** i membri dell'Odv devono avere specifiche competenze tecniche, un'adeguata conoscenza della normativa prevista dal D.lgs. 231 e dei modelli di organizzazione da essa previsti;
- **continuità di azione:** per garantire una efficace e costante attuazione del Modello 231/01, la struttura dell'Odv è provvista di un adeguato budget e di adeguate risorse ed è dedicata all'attività di vigilanza in via continuativa;
- **onorabilità ed assenza dei conflitti di interessi:** ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.
- **autonomia dei poteri di controllo nell'attività ispettiva:** all'Odv deve essere garantito pieno e libero accesso a tutte le informazioni che via via si riterranno necessarie per effettuare le verifiche programmate in esecuzione all'attività di controllo prevista dal Modello. In quest'ottica esso potrà esercitare i poteri di controllo e di indagine che gli spettano dal Decreto, la mancata o parziale collaborazione con l'Odv costituisce una violazione disciplinare che sarà accertata con apposito procedimento.

5.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

I principali compiti affidati all'OdV hanno per oggetto:

- **verifica e vigilanza sul Modello 231/01**, ovvero:
 - verificare l'adeguatezza del Modello, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
 - verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso.
- **aggiornamento del Modello 231/01**, ovvero:
 - curare l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, al Consiglio di Amministrazione o alle funzioni aziendali eventualmente competenti, l'adeguamento

dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o riscontrate significative violazioni del Modello.

- **informazione e formazione sul Modello**, ovvero:
 - promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (Destinatari);
 - promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i destinatari;
 - riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello.
- **analisi dei flussi informativi**, ovvero:
 - verificare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del Modello;
 - esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso;
 - informare gli organi competenti, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
 - segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto.

5.3 Attività di reporting dell'OdV verso il Vertice aziendale e l'ATS

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali criticità, all'esigenza di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello e segnala le violazioni accertate. A tal fine, l'OdV ha tre linee di reporting:

1. su base continuativa, direttamente verso il Presidente;
2. con cadenza annuale, verso il Consiglio di Amministrazione, attraverso una relazione scritta in cui dovrà indicare l'attività svolta nell'anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti sia in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello;
3. verso l'ATS competente, ogni qual volta vi sia richiesta in tal senso, in ordine alle verifiche effettuate ed alle eventuali criticità emerse. Inoltre la Fondazione invierà annualmente all'ATS competente una relazione dell'attività svolta con particolare riferimento al rispetto dei requisiti richiesti in materia di esercizio ed accreditamento.

In ogni caso, l'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dal Revisore dei Conti ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detti Organi; d'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dal Revisore dei Conti per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti), secondo le modalità di seguito trattate.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti sopra indicati.

5.4 Gli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

- 1) **segnalazioni;**
- 2) **informazioni.**

L'Organismo di Vigilanza assicura la **massima riservatezza** in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo per un periodo di 10 anni, in conformità alle disposizioni in materia di Privacy.

5.4.1 Le segnalazioni

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza, anche in forma anonima, ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza del Modello, di norme comportamentali di cui al Codice etico della Fondazione, nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate "a rischio" e disciplinate nel Modello.

Tutti i Destinatari sono tenuti a inoltrare le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo di posta elettronica:

odv@casadiriposofiorini.it

o di posta ordinaria:

Organismo di Vigilanza della Fondazione Andrea Fiorini Onlus
Via Carpi 24
25080 - Mazzano (BS)

A seguito delle segnalazioni l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad effettuare specifiche attività di verifica garantendo, in ogni fase, la riservatezza e l'anonimato dei soggetti coinvolti.

I Destinatari sono tenuti a cooperare senza riserve nelle fasi istruttorie ed a fornire tutte le informazioni in loro possesso riguardanti le presunte violazioni. La mancata o parziale collaborazione con le attività istruttorie può dare seguito a provvedimenti disciplinari.

Concluse le attività di verifica, l'Organismo di Vigilanza riepiloga le risultanze delle attività svolte e segnala al Consiglio di Amministrazione ed al titolare del potere sanzionatorio le eventuali violazioni, anche tentate, del Modello o la rilevanza delle stesse ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, ai sensi del Decreto, affinché vengano prese le necessarie determinazioni.

L'OdV può altresì proporre al Consiglio di Amministrazione ed al titolare del potere sanzionatorio l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dei soggetti che si sono resi responsabili delle violazioni di cui sopra. D'altro canto, il titolare del potere disciplinare deve comunicare all'Organismo ogni sanzione irrogata e conseguente alla violazione, anche tentata, del Modello adottato dalla Fondazione.

La Fondazione e l'Organismo di Vigilanza favoriscono il sistema delle segnalazioni cui associano un ruolo importante nell'ambito dell'efficace attuazione del Modello adottato.

Per tale ragione, la Fondazione e l'Organismo di Vigilanza assicurano il segnalante contro qualsiasi forma di ritorsione, fatti comunque salvi i diritti dei terzi accusati erroneamente o in mala fede.

5.4.2 Le informazioni

I Destinatari del presente Modello, nell'ambito delle rispettive competenze così come definite di concerto con l'OdV, sono altresì tenuti a trasmettere tempestivamente all'OdV le informazioni concernenti:

- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali ed enti locali, ATS) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;

- contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un ente o soggetto pubblico (o soggetto equiparato) e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
- provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati previsti dal Decreto;
- notizie evidenziatrici i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- eventuali criticità/miglioramento delle regole di cui al Modello;
- ogni variazione relativa al sistema delle deleghe e procure vigente nell'Ente;
- tutte le informazioni, notizie, reportistiche specificamente richieste dall'Organismo di Vigilanza;
- le violazioni, anche solo tentate, del Modello e/o del Codice Etico di cui venissero a conoscenza o ne avessero anche solo il sospetto;
- ogni altra informazione giudicata di rilievo ai fini "231".

Tali informazioni dovranno essere comunicate all'OdV tramite le modalità e gli indirizzi dell'Organismo di Vigilanza innanzi indicati.

5.5 Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza viene istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, contestualmente viene adottato il presente Modello 231/01 di Organizzazione, Gestione e Controllo. Gli amministratori definiscono le cause di decadenza, di revoca e di ineleggibilità dalla carica di membri dell'OdV.

Il CdA si impegna ad autorizzare, previa richiesta dell'OdV, eventuali spese richieste e legate all'attività di vigilanza propria dell'OdV.

La nomina dell'OdV, i suoi compiti ed i suoi poteri, sono oggetto di tempestiva comunicazione alla struttura.

5.6 Whistleblowing

I flussi informativi cd whistleblowing, possono provenire da parte di un qualsiasi dipendente dell'ente che rilevi un pericolo, una possibile frode o un altro rischio che possa configurare una violazione del Modello.

La Fondazione al fine di garantire una gestione responsabile delle segnalazioni e in linea con le prescrizioni previste dalla Legge 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (cd "whistleblowing") e in conformità con le previsioni dell'art 6 del D.Lgs 231/01, comma 2-bis, così come modificato dalla suddetta legge:

- istituisce canali di segnalazione dedicati che consentano ai soggetti di cui all'art. 5, comma primo, lett. a) e b) del D.Lgs 231/01, di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o violazioni del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante;

- vieta ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- tutela, tramite misure ad hoc, il segnalato.

Ai sensi del comma 2-ter del medesimo articolo, ogni eventuale misura discriminatoria o ritorsiva adottata nei confronti del segnalante può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Infine ai sensi del comma 2- quater, l'eventuale licenziamento o il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante sono nulle.

A carico dei componenti l'organismo di vigilanza vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle informazioni societarie di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro mandato.

6. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO 231/01

6.1 Informazione e formazione

Il Modello 231/01 è comunicato formalmente agli organi sociali ed al personale dell'ente, mediante una riunione informativa (su finalità e contenuti del Modello), e consegna di una copia del Codice Etico. Della eseguita consegna e dell'impegno da parte dei destinatari al rispetto delle regole previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'Ente.

Per i nuovi assunti si prevede la consegna di un set informativo, costituito da un estratto del Modello e del Codice Etico e con cui assicurare agli stessi le conoscenze considerate di maggior rilievo.

Per i terzi destinatari tenuti al rispetto del Modello, lo stesso è reso disponibile sul sito dell'ente. In riferimento a tale aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi e regole del Modello, nonché dei protocolli e delle procedure ad esso allegati, è possibile l'inserimento nei contratti di riferimento di un'apposita clausola e, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa (da valutare caso per caso).

Per garantire l'effettiva conoscenza del Modello con tutti i suoi elementi costitutivi a tutti i livelli, soprattutto in seguito agli aggiornamenti, il CdA, eventualmente anche in collaborazione con l'OdV, pianifica ed attua adeguati interventi informativi rivolti al personale ed a collaboratori esterni.

Il programma di informazione e di coinvolgimento dei destinatari del Modello è definito, documentato, implementato, monitorato e periodicamente aggiornato.

L'OdV ha il compito di monitorare la periodica e costante formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione di iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello, delle procedure e dei protocolli ad esso allegati, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno dell'ente.

7. RISULTATO FASE DI “RISK ASSESSMENT”

A seguito si riporta la tabella che elabora i risultati della fase di risk assessment.

L'analisi condotta presso l'ente evidenzia un livello di rischio accettabile per le categorie di reato riportate in tabella. Si rimanda al documento Analisi dei rischi la definizione di rischio accettabile.

Categoria Reati	Processo
Delitti contro l'industria e il commercio -ART. 25-bis.1	Approvvigionamento beni e servizi
	Gestione Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)
	Gestione Centro Diurno Integrato (CDI), Centro Diurno Integrato Notturno (CDN)
	Gestione Minialloggi
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati -ART 24-bis	Gestione sistemi informativi e tutela della privacy interna e degli ospiti
	Gestione comunicazione verso l'esterno
Disposizioni in materia di criminalità organizzata e all'infiltrazione mafiosa - ART. 24-ter	Approvvigionamento beni e servizi
	Gestione convenzioni, contratti, gare di appalto
	Gestione centro prelievi
Reati ambientali - ART. 25-undecies	Gestione rifiuti, scarichi idrici ed emissioni in atmosfera
Reati contro la PA (Corruzione e concussione) - ART. 25 d.lgs 231/2001 - (Indebita percezione di erogazioni, Truffa, Frode informatica) - ART. 24 d.lgs 231/2001	Gestione finanziaria
	Gestione delle risorse umane
	Gestione Ispezioni e Verifiche della Pubblica Amministrazione
	Approvvigionamento beni e servizi
	Gestione della fatturazione attiva dei servizi e delle prestazioni erogate
	Gestione amministrativa e contabile
	Fund raising
	Legale e contenzioso
	Gestione convenzioni, contratti, gare di appalto
	Gestione Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)
	Autorizzazione al funzionamento, accreditamento e contrattualizzazione con ATS/RL
	Gestione adempimenti amministrativi per ammissioni e dimissioni ospiti
	Gestione Centro Diurno Integrato (CDI)
Gestione centro prelievi	

Categoria Reati	Processo
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime - ART 25-septies	Gestione sicurezza luoghi di lavoro
	Gestione Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)
	Gestione servizi in regime privato: palestra fisioterapica
	Gestione Centro Diurno Integrato (CDI)
Reati societari - ART. 25-ter	Gestione Minialloggi
	Gestione finanziaria
	Approvvigionamento beni e servizi
Ricettazione, riciclaggio - ART.25-octies	Gestione amministrativa e contabile
	Gestione finanziaria
Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore - ART.25-novies	Approvvigionamento beni e servizi
	Gestione sistemi informativi e tutela della privacy interna e degli ospiti
Delitti contro la personalità individuale - ART 25-quinquies	Gestione comunicazione verso l'esterno
	Gestione delle risorse umane
	Gestione Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)
	Gestione Centro Diurno Integrato (CDI)
Impiego manodopera irregolare - ART. 25-duodecies	Gestione Minialloggi
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - ART.25-decies	Gestione delle risorse umane
	Gestione delle risorse umane
Autoriciclaggio – Art 25 octies	Approvvigionamento beni e servizi
	Gestione della fatturazione attiva dei servizi e delle prestazioni erogate
	Gestione amministrativa e contabile
	Gestione finanziaria
	Gestione delle risorse umane
	Gestione convenzioni, contratti, gare di appalto
Reati tributari – Art 25 quinquiesdecies	Gestione rifiuti, scarichi idrici ed emissioni in atmosfera
	Gestione finanziaria
	Gestione della fatturazione attiva dei servizi e delle prestazioni erogate